



NEXUM Stp
YOUR NEXT STEP

**LA COMPOSIZIONE
NEGOZIATA DELLA
CRISI**

SOMMARIO

INQUADRAMENTO DELLO STRUMENTO: UNA PROCEDURA STRAGIUDIZIALE, RISERVATA E FLESSIBILE PER RISANARE LE IMPRESE IN CRISI; CENNI STATISTICI SULLE CNC IN ITALIA	3
CHI PUÒ ACCEDERE ALLA CNC E QUANDO (PRESUPPOSTI SOGGETTIVI E OGGETTIVI)	4
IL RUOLO DELL'ESPERTO (E DEL PROFESSIONISTA CHE ASSISTE L'IMPRENDITORE)	5
LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO E LE TRATTATIVE	6
GESTIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO NELLA CNC	7
I RAPPORTI CON IL SISTEMA BANCARIO	8
LE TRATTATIVE CON I CREDITORI PUBBLICI: TRA MISURE PREMIALI E TRANSAZIONE FISCALE (LA NOVITÀ DEL CORRETTIVO)	9
L'INTERVENTO (EVENTUALE) DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA: MISURE PROTETTIVE, FINANZIAMENTI PREDEDUCIBILI E CESSIONE D'AZIENDA	10
I POSSIBILI ESITI DELLA COMPOSIZIONE	12

INQUADRAMENTO DELLO STRUMENTO: UNA PROCEDURA STRAGIUDIZIALE, RISERVATA E FLESSIBILE PER RISANARE LE IMPRESE IN CRISI; CENNI STATISTICI SULLE CNC IN ITALIA

di Matteo Galeri

Il nuovo strumento della **composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa (CNC)** consente il salvataggio delle imprese in difficoltà che abbiano ancora le potenzialità necessarie per restare sul mercato, ovvero che presentino ragionevoli **prospettive di risanamento**.

L'impresa che si trovi in una situazione di crisi, di insolvenza o anche di semplice **squilibrio patrimoniale** o **economico-finanziario** che ne renda probabile la crisi o l'insolvenza, può richiedere alla Camera di commercio competente la nomina di un **esperto**, che la affianchi nelle trattative con i creditori ed eventuali altri parti interessate finalizzate ad individuare idonee soluzioni per superare la situazione di difficoltà.

Lo CNC ha natura:

- ▶ **volontaria**: lo strumento, infatti, può essere avviato solo su iniziativa dell'imprenditore che, durante le trattative, mantiene la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa;
- ▶ **riservata**: tranne in alcuni specifici casi, l'istanza di nomina dell'esperto non è iscritta nel registro delle imprese e la norma impone alle parti coinvolte nelle trattative il rispetto dell'obbligo di riservatezza sulla situazione dell'imprenditore, sulle iniziative da questi assunte o programmate e sulle informazioni acquisite nel corso delle trattative;
- ▶ **stragiudiziale**: in linea di massima, il procedimento si svolge al di fuori delle aule dei tribunali, tranne in alcuni casi, come quando l'imprenditore, per salvaguardare il buon esito delle trattative e quindi la possibilità di superare la crisi, richieda l'applicazione delle **misure**

protettive del proprio patrimonio da eventuali iniziative dei creditori.

La **composizione negoziata**, originariamente introdotta con il D.L. n. 118/2021, per aiutare le imprese entrate in difficoltà a seguito degli effetti della pandemia da Covid-19, è successivamente confluita all'interno del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D. Lgs. n. 14/2019, in breve CCII), in vigore dal 15 luglio 2022.

Partito inizialmente in sordina, lo strumento ha col tempo conosciuto un gradimento sempre più ampio con un numero di richieste in costante crescita. Secondo l'Osservatorio tenuto presso Unioncamere, al 15 ottobre 2024 le istanze di accesso alla composizione negoziata sono state 1.860, vale a dire 823 in più rispetto a quelle censite nell'ultimo Osservatorio nel mese di novembre 2023, con una crescita incrementale nei primi tre trimestri del 2024, rispetto al medesimo periodo del 2023, pari al 57%. Il maggior numero proviene dalla Lombardia, del Lazio, dell'Emilia-Romagna e del Veneto che da sole rappresentano oltre il 53% del totale delle istanze presentate.

CHI PUÒ ACCEDERE ALLA CNC E QUANDO (PRESUPPOSTI SOGGETTIVI E OGGETTIVI)

di Maria Rosaria Leccese

In base all'art. 12 CCII può accedere alla CNC:

► **l'imprenditore commerciale o agricolo iscritto nel Registro delle imprese**

che si trovi

► in condizioni di **crisi** o di **insolvenza** o anche soltanto di **squilibrio patrimoniale o economico-finanziario**, che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza

a condizione che

► il **risanamento** dell'impresa risulti **ragionevolmente perseguibile**.

La norma non prevede requisiti dimensionali per accedere alla CNC che pertanto è strumento utilizzabile da tutte le realtà imprenditoriali, tra cui anche:

► i **gruppi di imprese** (art. 25 CCII), in relazione alle società con centro degli interessi principali nel territorio dello Stato,

► le **imprese c.d. "sotto soglia"** (art. 25 quater CCII), ovvero le imprese commerciali o agricole che non superano i parametri dimensionali previsti dall'art. 2, co. 1, lett. d), CCII (ovvero le imprese che hanno avuto nei tre esercizi precedenti attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a euro 300.000 e ricavi complessivi annui non superiori a euro 200.000 nonché debiti, anche non scaduti, non superiori ad euro 500.000).

Non possono invece **accedere** alla CNC coloro che non sono imprenditori commerciali o agricoli, quindi i **professionisti** o gli **enti no-profit**, i soggetti cancellati dal registro delle imprese, le società di fatto e i **consumatori**.

In merito ai presupposti oggettivi, il Codice della crisi definisce:

► la "**crisi**" lo stato del debitore che rende **probabile l'insolvenza** e che si manifesta con l'**inadeguatezza** dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni **nei successivi dodici mesi** (art. 2, co. 1, lett. a), CCII),

► l'**"insolvenza"** lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che **il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni** (art. 2, co. 1 lett. b), CCII).

La composizione negoziata può essere impiegata, quindi, anche dagli imprenditori in stato d'insolvenza purché esistano concrete prospettive di risanamento e di salvaguardia della continuità aziendale (c.d. "**insolvenza reversibile**").

Come visto, inoltre, la CNC può essere richiesta anche dalle imprese che, pur non versando in stato di crisi o di insolvenza, si trovano tuttavia in una situazione di semplice "squilibrio" patrimoniale o economico-finanziario, che, se non opportunamente corretto, rende probabile la crisi o l'insolvenza (c.d. "**pre-crisi**").

L'**esistenza di ragionevoli prospettive di risanamento** è invece un **requisito essenziale** senza il quale la CNC non può essere richiesta e se richiesta non può continuare.

Anche per tale ragione l'art. 25-quinquies CCII impedisce l'accesso alla CNC alle imprese che abbiano già presentato domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi (ad es. concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, ecc.), anche nel caso di presentazione di domanda con riserva, previsto dall'art. 44 CCII. Viceversa, non osta alla presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto la pendenza a carico dell'impresa del ricorso per apertura della liquidazione giudiziale.

IL RUOLO DELL'ESPERTO (E DEL PROFESSIONISTA CHE ASSISTE L'IMPRENDITORE)

di Andrea Sanchini

IL RUOLO DELL'ESPERTO NELLA CNC

Nell'ambito della composizione negoziata della crisi, si inserisce in maniera centrale la figura dell'**esperto** che assiste l'imprenditore nelle trattative con i creditori ed eventuali terzi, volte a trovare una soluzione alla situazione di difficoltà in cui versa l'impresa. Per poter svolgere il suo incarico l'esperto deve essere in possesso dei requisiti di **professionalità, riservatezza, imparzialità ed indipendenza** che gli consentano di presentarsi a tutte le parti interessate dal risanamento quale soggetto terzo, dotato delle specifiche competenze necessarie a condurre le trattative e ad individuare la soluzione più idonea al risanamento dell'impresa.

Selezionato da un elenco tenuto presso le camere di commercio dei capoluoghi di regione, l'esperto, una volta nominato, ha due giorni di tempo per accettare l'incarico conferitogli. Durante questo periodo egli, sulla base della documentazione allegata dall'imprenditore all'istanza di nomina (bilanci, progetto di risanamento, elenco dei creditori, ecc.) deve verificare sia la propria **indipendenza** rispetto alle parti interessate dal risanamento, sia il possesso delle **competenze** e della **disponibilità di tempo** necessarie per lo svolgimento dell'incarico (egli non può assumere più di due incarichi contemporaneamente).

Qualora l'esperto ritenga di non essere in possesso delle competenze a dei requisiti sopra indicati ne dà comunicazione alla camera di commercio che procede alla sua sostituzione.

Diversamente, comunica la propria accettazione e **convoca** senza indugio **l'imprenditore** per valutare l'esistenza di una **concreta prospettiva di risanamento**, anche alla luce delle informazioni assunte dall'organo di controllo e dal revisore legale, ove in carica.

All'esito del primo incontro con l'imprenditore e i suoi consulenti l'esperto, se ritiene che le prospettive di risanamento siano concrete

incontra le altre parti interessate al processo di risanamento e prospetta le possibili strategie di intervento fissando i successivi incontri con **cadenza periodica ravvicinata**. In tale contesto egli può anche invitare le parti a rideterminare, secondo buona fede, il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa o se è alterato l'equilibrio del rapporto in ragione di circostanze sopravvenute. Diversamente, se non ravvisa concrete prospettive di risanamento, all'esito della convocazione o in un momento successivo, l'esperto ne dà notizia all'imprenditore e al segretario generale della camera di commercio che dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata.

IL RUOLO DEI PROFESSIONISTI DELL'IMPRENDITORE

L'imprenditore deve partecipare **personalmente** agli incontri con l'esperto. Egli, tuttavia, può farsi assistere da **propri consulenti** la cui presenza è non solo utile, ma in molti casi, opportuna, se non addirittura necessaria, quando, ad esempio, occorre chiedere l'intervento dell'autorità giudiziaria per ottenere le misure protettive.

Tra i professionisti che affiancano l'imprenditore possono assumere un ruolo di primo piano i consulenti (commercialista e consulente del lavoro) che assistono quotidianamente l'impresa in quanto soggetti che, conservandone la memoria storica, sono in grado di aiutare l'imprenditore a individuare le cause della crisi e dunque a prospettare le possibili vie d'uscita. A tale riguardo, di fondamentale importanza sono anche le figure degli **advisor finanziari e legali** che, insieme all'imprenditore e coadiuvati dai suoi consulenti storici, sono in grado di predisporre il piano di risanamento da sottoporre all'esperto e ai creditori per le successive trattative.

LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO E LE TRATTATIVE

di Dario Contaldo


Il **piano di risanamento**, nell'ambito della composizione negoziata della crisi d'impresa, è un documento strategico e operativo che definisce come l'impresa in difficoltà intende risanare la propria situazione, preservando la continuità aziendale.

Per redigere il piano di risanamento è fondamentale partire dall'analisi della situazione attuale, ovvero da una valutazione dettagliata delle **cause della crisi** (ad esempio perdita di clienti, inefficienze interne, esposizione al debito).

Individuate le cause, occorre fissare gli obiettivi di risanamento, individuando le **risorse disponibili** (magari rivenienti dalla dismissione di assets non strategici) e quelle **necessarie** per mettere in atto le **strategie di risanamento** (ad es. l'erogazione di nuova finanza).

Il piano di risanamento non potrà limitarsi alla semplice descrizione delle strategie che si intendono adottare, ma dovrà

prevedere, attraverso proiezioni economico-finanziarie, quali saranno gli effetti in termini quantitativi sull'attuale situazione di squilibrio. Nella maggioranza dei casi, per realizzare il piano di risanamento è necessario il **coinvolgimento dei creditori**, attraverso la negoziazione di **accordi** che possono andare alla semplice moratoria di pagamento dei debiti ad una riduzione degli stessi. La fase delle **trattative** tra imprenditore, creditori ed eventuali terzi è pertanto di **fondamentale importanza** per il raggiungimento degli accordi necessari a realizzare il piano.



GESTIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO NELLA CNC

di Stefano Prosdocimo

La gestione dei rapporti di lavoro nella CNC gioca un ruolo cruciale nel procedimento di risanamento aziendale richiedendo, pertanto, un necessario **contemperamento** tra le esigenze di **ristrutturazione aziendale** e quelle di **tutela dei diritti dei lavoratori**.

TUTELA DEI DIRITTI DEI LAVORATORI

I diritti retributivi dei lavoratori sono particolarmente tutelati durante la CNC. L'art. 18 CCII stabilisce che **le misure protettive** del patrimonio dell'imprenditore, che possono essere richieste contestualmente all'istanza di nomina dell'esperto, **non si applicano** ai diritti di **credito dei lavoratori**. Questo significa che, anche in pendenza della procedura di composizione negoziata, i lavoratori possono esercitare o proseguire azioni esecutive e cautelari nei confronti del datore di lavoro, far valere i loro diritti di credito in qualsiasi momento e aggredire con azioni individuali il patrimonio dello stesso.

Durante la CNC i diritti dei lavoratori sono inoltre ulteriormente garantiti in caso di **trasferimento dell'azienda** là dove la norma prevede la **solidarietà tra cedente e cessionario** per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Inoltre, per il trasferimento d'azienda, in caso di **imprese che impiegano più di 15 dipendenti**, il cedente ed il cessionario devono coinvolgere le **rappresentanze sindacali** unitarie o aziendali costituite nell'unità produttiva interessata dal trasferimento nonché i sindacati di categoria comparativamente più rappresentativi, firmatari del contratto collettivo di lavoro applicato all'impresa interessata al trasferimento.

FLESSIBILITÀ NELLA GESTIONE DELLA CRISI

Tra gli obiettivi principali della CNC c'è quello di evitare la riduzione del personale, adottando le misure concesse dalla normativa vigente. Pertanto, durante la CNC, e previo accordo sindacale, sarà possibile utilizzare strumenti come la **Cassa integrazione Guadagni Ordinaria, Straordinaria e Fondo di Integrazione Salariale**, per sospensioni o riduzioni orarie, o effettuare un trasferimento d'azienda, come specificato al punto precedente, applicando le tutele previste dal nostro ordinamento, quali continuità del rapporto di lavoro, mantenimento dei diritti maturati e responsabilità solidale del cessionario per i crediti esistenti al momento del trasferimento.

COINVOLGIMENTO DEI SINDACATI

Il Codice della Crisi prevede l'**obbligo di informare le rappresentanze sindacali**, prima dell'adozione delle misure, su decisioni che influenzano i rapporti di lavoro quando l'azienda ha **più di quindici dipendenti** e se nel corso delle trattative sono assunte rilevanti determinazioni che incidono sui rapporti di lavoro di una pluralità di lavoratori.

VALUTAZIONE ATTENTA DEI LICENZIAMENTI

Sebbene la composizione negoziata non preveda un divieto esplicito di licenziamento, né specifiche limitazioni, eventuali recessi devono essere valutati alla luce dei principi generali del diritto del lavoro e della finalità di risanamento dell'impresa. In particolare, i licenziamenti individuali devono rispettare i requisiti di giustificato motivo oggettivo ex art. 3 L. 604/1966, mentre i licenziamenti collettivi devono seguire la procedura prevista dalla L. 223/1991.

I RAPPORTI CON IL SISTEMA BANCARIO

di Gianluca Lega

Nell'ambito della CNC, le tematiche che meritano particolare approfondimento riguardano (i) i doveri del ceto bancario nelle trattative, (ii) la sorte delle linee di credito in essere in virtù dell'accesso alla CNC, ed infine, (iii) la classificazione del credito da parte delle banche.

DOVERI DEL CETO BANCARIO NELLE TRATTATIVE

Durante la composizione negoziata, le banche sono tenute a **partecipare** alle trattative "in modo **attivo e informato**" (art. 16, c. 5, CCII). In capo al ceto bancario è dunque previsto un vero e proprio **dovere di partecipare** al percorso di ristrutturazione dell'impresa in maniera proattiva, cercando di evitare atteggiamenti di disinteresse o, peggio ancora, ostruzionistici. La condotta del ceto bancario nelle trattative si coniuga necessariamente con quanto disposto al c. 6 dello stesso art. 16 del CCII, in base al quale le banche, in qualità di parti coinvolte nelle trattative, sono tenute a fornire una "risposta **tempestiva e motivata**" alle proposte e richieste formulate dall'impresa nel corso delle trattative. Dette previsioni normative sottolineano la valenza delle condotte assunte dal ceto bancario durante le trattative, in quanto un comportamento passivo o inerte delle banche potrebbe pregiudicare il buon esito della CNC, e pertanto, ostacolare il ripristino dell'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale dell'impresa.

SORTE DELLE LINEE DI CREDITO IN ESSERE

In linea di principio, l'accesso alla composizione negoziata e il coinvolgimento delle banche nelle trattative **non comportano** di per sé l'automatica **revoca o sospensione dalle linee di credito** precedentemente accordate (art. 16, co. 5, CCII). La norma, tuttavia, fa salva la facoltà per gli istituti di credito di procedere comunque alla revoca o sospensione delle linee di credito,

qualora, in base alla normativa sulla vigilanza prudenziale, ravvisino un mutamento nel profilo di rischio dell'impresa. In tal caso, tuttavia, le **ragioni specifiche** sottese alla decisione assunta devono essere comunicate agli organi amministrativi e di controllo dell'impresa.

CLASSIFICAZIONE DEL CREDITO DA PARTE DELLE BANCHE

Anche in questo caso, l'accesso alla CNC **non determina in automatico la revisione della classificazione del credito** (ad esempio a "deteriorato" o "in sofferenza"). La norma dispone infatti che, in caso di accesso del debitore alla CNC, la classificazione del credito dell'impresa deve basarsi:

- ▶ sulla ragionevolezza delle assunzioni sottese al piano presentato ai fini della CNC e sulla capacità delle stesse di consentire all'impresa di tornare in una situazione di equilibrio economico-finanziario e patrimoniale, e
- ▶ sulle valutazioni che l'istituto bancario deve effettuare in materia di "vigilanza prudenziale".



LE TRATTATIVE CON I CREDITORI PUBBLICI: TRA MISURE PREMIALI E TRANSAZIONE FISCALE (LA NOVITÀ DEL CORRETTIVO)

di Simone Berti

MISURE PREMIALI DI NATURA FISCALE

L'art. 25-bis CCII prevede, a favore delle imprese che fanno ricorso alla Composizione negoziata della crisi, le seguenti **misure premiali di natura fiscale**:

- ▶ **riduzione degli interessi** sui debiti tributari al tasso legale nel periodo di composizione negoziata se la stessa si conclude positivamente;
- ▶ **riduzione delle sanzioni** tributarie alla misura minima (ad es. avviso bonario) se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione dell'istanza di apertura alla composizione negoziata;
- ▶ **riduzione del 50% delle sanzioni e degli interessi** su debiti tributari sorti prima dell'apertura della composizione negoziata, se questa sfocia in un accordo di ristrutturazione, in una proposta di concordato preventivo o altro istituto disciplinato dal CCII;
- ▶ **piano di rateazione fino a 120 rate** per il pagamento delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta, IVA e IRAP non ancora iscritte a ruolo e relativi accessori. Il piano di rateazione è subordinato al buon esito della composizione negoziata con strumenti che devono garantire la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni.

TRANSAZIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA

Il decreto correttivo-TER (D.Lgs. n. 136/2024) al Codice della crisi ha introdotto anche per la CNC la c.d. **transazione fiscale** con le Agenzie fiscali (Entrate, Dogane e Riscossione). Le imprese possono proporre il **pagamento parziale e/o dilazionato** di tributi amministrati

dalle predette Agenzie ad eccezione di quelli costituenti risorse proprie dell'UE (ad es. dazi della tariffa doganale comune).

Per concludere l'accordo transattivo l'imprenditore, durante le trattative, deve presentare una proposta all'agenzia fiscale competente, supportata da una relazione di un **professionista indipendente** che ne attesti la **convenienza** rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale nonché una relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali redatta dal revisore legale dell'imprenditore ovvero da un revisore legale a tal fine designato. L'**accordo** deve essere sottoscritto dalle parti, comunicato all'esperto e **depositato presso il tribunale** competente.

Il **giudice**, previa verifica della regolarità dell'accordo, ne **autorizza l'esecuzione** con decreto oppure, nel caso in cui non ne ravvisi la regolarità, dichiara che esso è privo di efficacia. La transazione fiscale trova applicazione solo alle composizioni negoziate avviate con istanza di nomina dell'esperto dal 28 settembre 2024.



L'INTERVENTO (EVENTUALE) DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA: MISURE PROTETTIVE, FINANZIAMENTI PREDEDUCIBILI E CESSIONE D'AZIENDA

di Marco Rubino

La composizione negoziata della crisi è un procedimento che, in linea di massima, si svolge al di fuori delle aule dei tribunali.

Ci sono tuttavia quattro casi in cui l'**intervento dell'autorità giudiziaria** non solo è necessario, ma anche auspicabile quando:

- ▶ si chiedono le **misure protettive** (artt. 18 e 19 CCII)
- ▶ occorre contrarre **finanziamenti prededucibili** (art. 22, co. 1, lett. a, b e c, CCII)
- ▶ si vuole **trasferire l'azienda** con esclusione della solidarietà tra cedente e cessionario per i debiti pregressi, ordinariamente prevista dall'art. 2560 c.c. (art. 22, co. 1, lett. d, CCII)
- ▶ si intende formulare una **proposta di accordo transattivo alle agenzie fiscali** e all'Agenzia delle entrate-Riscossione che prevede il pagamento, parziale o dilazionato, del debito e dei relativi accessori.

LE MISURE PROTETTIVE DEL PATRIMONIO

Talvolta può capitare che durante la composizione alcuni creditori compiano pericolose "fughe in avanti" aggredendo il patrimonio dell'impresa con azioni esecutive (pignoramenti) o cautelari (sequestri) che rischiano di mettere a repentaglio il buon esito delle trattative. Proprio per ovviare a tale rischio la norma consente all'impresa di chiedere, con l'istanza di nomina dell'esperto o successivamente, l'applicazione delle **misure protettive** del patrimonio nei confronti di **tutti i creditori (esclusi i lavoratori dipendenti)**, oppure nei confronti **solamente di determinate iniziative o di determinati creditori**. La richiesta delle misure protettive è pubblicata nel registro delle imprese e, entro il giorno successivo, deve essere presentato **ricorso**

al tribunale competente per chiederne la **conferma**. Il tribunale fissa l'udienza in cui, sentito l'imprenditore, l'esperto e i creditori interessati, può rigettare ovvero confermare le misure protettive stabilendone la **durata** compresa **tra 30 e 120 giorni**.

Se il tribunale conferma le misure, dalla data di pubblicazione della domanda nel registro delle imprese fino alla conclusione della composizione negoziata, **i creditori** interessati **non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari** sul patrimonio d'impresa e nei suoi confronti non può **nemmeno** essere **pronunciata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale**. Su istanza dell'imprenditore, dei creditori o su segnalazione dell'esperto, il giudice può, in qualunque momento, sentite le parti interessate, e in ogni caso a seguito dell'archiviazione della composizione negoziata, revocare le misure protettive, o abbreviarne la durata, quando esse non soddisfano l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative.

FINANZIAMENTI PREDEDUCIBILI

L'impresa che entra in composizione negoziata sovente fatica a reperire finanziamenti in quanto le banche e gli stessi soci sanno che, in caso di apertura della liquidazione giudiziale, il loro credito – se non garantito su determinati beni del debitore (mutuo ipotecario) oppure su beni di terzi (fideiussori) – potrà difficilmente essere rimborsato, essendo chirografario o addirittura (come nel caso dei soci) postergato. La norma proprio per agevolare l'accesso al credito da parte delle imprese in composizione ha dunque previsto la possibilità di chiedere al tribunale l'autorizzazione a contrarre **finanziamenti con terzi finanziatori** (banche) oppure **con gli stessi soci** che, per effetto del provvedimento autorizzativo, divengono **prededucibili** cosicché se dovesse successivamente aprirsi la liquidazione giudiziale dell'impresa, il rimborso

dei loro crediti avrebbe precedenza rispetto a tutti gli altri crediti, compresi quelli privilegiati. L'autorizzazione è concessa previa **verifica** da parte del tribunale della **funzionalità** dei finanziamenti richiesti al mantenimento della **continuità aziendale** e al **miglior soddisfacimento dei creditori**.

TRASFERIMENTO DELL'AZIENDA O DI SUOI RAMI

In caso di trasferimento dell'azienda, per evitare manovre fraudolente a danno dei creditori, l'art. 2560 c.c. prevede che l'acquirente risponde in solido con il cedente dei debiti dell'azienda ceduta. Analogamente, l'art. 2112 c.c. prevede che cedente e cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che i lavoratori avevano al tempo del trasferimento.

Tuttavia, al fine di favorire il trasferimento dell'azienda in composizione negoziata, l'art. 22, co. 1, lett. d), CCII, prevede la possibilità di ottenere dal tribunale l'autorizzazione al trasferimento con **esclusione della solidarietà** prevista dall'art. 2560 c.c., quando l'atto sia funzionale al mantenimento della continuità aziendale e al miglior soddisfacimento dei creditori. Resta ferma invece la solidarietà prevista dall'art. 2112 c.c. per i crediti dei lavoratori dipendenti.

ACCORDO TRANSATTIVO CON LE AGENZIE FISCALI

Come illustrato in precedenza, l'accordo transattivo raggiunto con le agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate, Agenzia del Demanio, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l'Agenzia delle entrate-Riscossione) per essere efficace deve essere depositato presso il competente tribunale affinché il giudice, verificata la regolarità della documentazione allegata e dell'accordo, ne autorizzi l'esecuzione.



I POSSIBILI ESITI DELLA COMPOSIZIONE

di Marco Rubino

Se, al termine delle trattative, si individua una **soluzione adeguata a superare lo stato di crisi**, di insolvenza o di semplice squilibrio dell'impresa, le parti coinvolte (imprenditore, creditori e altri soggetti interessati) possono adottare diverse alternative:

- ▶ stipulare un **contratto** che, se ritenuto idoneo dall'esperto ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni, consente la riduzione degli interessi dovuti sui debiti tributari alla misura legale;
- ▶ concludere un **accordo** sottoscritto anche dall'esperto che comporta l'esonero da revocatoria e l'esclusione dai reati di bancarotta semplice e documentale degli atti, dei pagamenti e delle garanzie posti in essere in esecuzione del piano sottostante l'accordo;
- ▶ concludere una **convenzione di moratoria** avente ad oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti, la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito.

Qualora, viceversa, tali soluzioni non siano praticabili, l'imprenditore può alternativamente:

- ▶ predisporre un **piano attestato di risanamento** (art. 57 CCII) rivolto ai creditori, che ha l'obiettivo di consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e di assicurare il riequilibrio della situazione economico finanziaria della stessa;
- ▶ chiedere l'omologazione di un **accordo di ristrutturazione dei debiti ordinario** raggiunto con i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti e che preveda il pagamento integrale dei creditori che non hanno aderito all'accordo (creditori estranei) nel termine di 120 dall'omologazione (per i crediti già scaduti a tale data) ovvero dalla scadenza (per i crediti non scaduti);

- ▶ chiedere l'omologazione di un **accordo di ristrutturazione dei debiti agevolato**, ovvero raggiunto con i creditori che rappresentano almeno il 30% dei crediti a condizione, però di rinunciare alla moratoria di 120 giorni per il pagamento dei creditori estranei e alla richiesta di eventuali misure protettive;

- ▶ chiedere l'omologazione di un **accordo di ristrutturazione dei debiti ad efficacia estesa** ovvero un accordo che preveda la suddivisione dei creditori in categorie omogenee e che, se raggiunto con i creditori che rappresentano almeno il 60% della categoria, si estende anche ai creditori estranei;

- ▶ accedere ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza disciplinati dal CCII, come il concordato preventivo o il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione.

Quando, viceversa, nessuna di queste alternative possa essere percorsa l'imprenditore può proporre una domanda di **concordato semplificato** per la liquidazione del patrimonio con cui offre tutti i propri beni ai creditori, a condizione, però che l'esperto nella propria relazione finale abbia dato atto che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede. Come si può notare le modalità di uscita dalla composizione negoziata sono molteplici e dipendono, oltre che dalla gravità della situazione in cui si trova l'impresa, anche dalla disponibilità dei creditori e delle eventuali altre parti interessate (investitori, finanziatori) di addivenire ad una soluzione concordata. Anche nei casi più complessi, tuttavia, la composizione negoziata rappresenta un utile terreno di confronto tra tutte le parti coinvolte nella crisi dell'impresa, consentendo, anche grazie alla mediazione dell'esperto, di preparare il terreno alla stipula di successivi accordi di ristrutturazione dei debiti o alla formulazione di una proposta di concordato preventivo.

NexumStp S.p.A.

Società tra Professionisti

P. Iva 13262641007

Tel +39.06.5916078

Mail info@nexumstp.it

www.nexumstp.it

Milano

Via Borromei, 2

Monza Brianza

Via Gorizia, 3 - Lissone (MB)

Torino

Corso Matteotti, 42

Cuneo

Piazza Europa, 26

Genova

Piazza Vittorio Veneto, 2

Padova

Via San Crispino, 106

Via Filipetto, 2 - Camposampiero

Vicenza

Piazzetta Risorgive, 21 - Brendola (VI)

Ferrara

Via Darsena, 67

Bologna

Via di Corticella, 184/10

Via Nazario Sauro, 2

Perugia

Viale Giovanni Perari, 1

Via del Vignola, 5 – Umbertide (PG)

Via Entrata 31, 06089 Torgiano (PG)

Roma

Piazzale delle Belle Arti, 2

Via Nairobi, 40

Via G. Paisiello, 55

Via della Maglianella, 65/R

Via Nomentana, 935

Via Penna Sant'Andrea, 7

Via Marcantonio Colonna, 7

Via Benedetto Croce, 62

Via Giuseppe Dessi, 43

Olbia

Via Georgia, 11 - Torre 2

Napoli

Via G. Porzio, 4 - Isola G8 - C.D.N.

Taranto

Via Lago di Trasimeno, 27

Durazzo (ALB)